

Valdobbiadene, 10 settembre 2014

**CIRCOLARE n. 3/13/2014**
**A TUTTI I CLIENTI**

**Oggetto:** 1. Dal D.L. 91/14 Art. 18 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.  
2. Indicazioni obbligatorie sulla corrispondenza e sul sito web

**1. DAL D.L. 91/14 ART. 18 - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI**
**Scheda riepilogativa**

<b>Beni agevolati</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Misura dell'agevolazione</b>	<b>Periodo dell'investimento</b>
I beni agevolabili sono quelli rientranti nella <a href="#">di-visione 28</a> della classificazione Ateco 2007. Spesa minima 10.000 euro	Tutti i titolari di redditi d'impresa, indipendentemente dalla loro natura giuridica, ( <u>ditte individuali, società di persone, società di capitali</u> ).	Credito d'imposta in misura pari al 15 per cento del volume degli investimenti fatti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature eccedenti la media dei 5 esercizi precedenti	Periodo che decorre dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015.
<b>Rilevanza dell'investimento</b>	<b>Rilevanza sulle imposte</b>	<b>Modo di acquisizione</b>	<b>Revoca agevolazione</b>
Consegna o spedizione in caso di acquisto. Avanzamento lavori in caso di appalto. Consegna nel leasing	Credito d'imposta ripartito in tre anni a iniziare dal 2° anno successivo l'investimento	Gli investimenti possono essere effettuati con acquisto diretto, mediante contratto di appalto o ancora attraverso contratto di locazione finanziaria.	Cessione o destinazione a finalità diverse dall'esercizio dell'impresa entro l'esercizio successivo  Trasferimento all'estero entro 5 anni

**1.** Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al **30 giugno 2015**, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15%.

I Beni agevolati sono quelli compresi nella **divisione 28 della tabella ATECO**, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

Detti beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,

Il credito d'imposta nella misura del **15%** è calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti.

Al contribuente è concessa la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

**2.** Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (25.06.2014), anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni.

Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (25.06.2014) o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per le imprese costituite dal 26 giugno 2014 il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

**3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.**

Utilizzo dell'agevolazione

**4.** Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e **non è soggetto al limite** massimo dei 250.000 euro di cui al [comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

**La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.**

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio.

**5.** I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

Revoca del credito d'imposta

**6.** Il credito d'imposta è revocato:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) **se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti**, entro il 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (termine di cui all'articolo 43, comma 1, del DPR. n. 600/73), in strutture produttive situate al **di fuori dello Stato**, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

**7.** Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

**8.** Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

**Misura dell'agevolazione**

Come evidenziato l'agevolazione consiste in un credito d'imposta in misura pari al 15 per cento del volume degli investimenti fatti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature nel periodo che decorre dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015.

Semplificando, l'agevolazione può essere così sintetizzata.

DESCRIZIONE	ESEMPIO
<b>Investimenti dal 25.6.2014 al 31.12.2014</b>	<b>1.000</b>
<b>Media degli investimenti fatti nei 5 periodi d'imposta precedenti 2009-2013 con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore</b>	<b>400</b>
<b>Maggiori investimenti effettuati</b>	<b>600</b>
<b>15% degli investimenti fatti = Credito d'imposta</b>	<b>90</b>

L'agevolazione si concretizza in un credito d'imposta ai fini Irpef o Ires mentre non rileva ai fini Irap.

L'agevolazione è fruibile anche da imprese che nei periodi interessati realizzano delle perdite fiscali e, quindi, non devono versare imposte a saldo.

La norma, infatti, non condiziona l'applicazione del beneficio al fatto che nel periodo di effettuazione degli investimenti ci debba essere reddito imponibile.

Per quanto riguarda la misura degli investimenti, non è prevista alcuna riduzione dell'agevolazione nel caso di disinvestimenti di altri beni già posseduti, effettuati nel medesimo periodo.

I vantaggi dell'agevolazione saranno goduti però non al momento dell'investimento ma a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento..

### **Revoca dell'agevolazione**

A pena di decadenza dall'agevolazione, i beni oggetto degli incentivi:

1. potranno essere ceduti o destinati a finalità diverse dall'esercizio dell'impresa solo dal 2° esercizio successivo a quello di acquisizione;
2. non potranno **essere trasferiti all'estero**, entro il 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nel caso di contratto di leasing il mancato esercizio del riscatto o la cessione del contratto stesso sono parificati alla cessione del bene.

### **Tipologia dei beni agevolabili**

I beni agevolabili sono quelli rientranti nella divisione 28 della classificazione Ateco 2007 che ricordiamo riepiloga per codice le attività economiche, la tabella è riportata in calce a questo articolo.

Deve trattarsi di beni strumentali **nuovi** e non di beni destinati alla rivendita (beni merce).

Circa il requisito di "bene nuovo", in passato sono stati forniti dei chiarimenti tuttora validi, così un bene è considerato nuovo anche se:

- è stato esposto nello show room del venditore e utilizzato a scopo dimostrativo (circ. 4/2002);
- il venditore non è né il produttore né il rivenditore, a patto che il bene non sia mai stato utilizzato o dato in uso a terzi, quindi che non sia mai stato ammortizzato (circ. 90/2001);
- trattasi di un impianto costruito in appalto o in economia, contenente dei componenti non nuovi, ma in misura irrilevante rispetto al valore complessivo del bene.

Nei casi sopraccitati si consiglia il rilascio di una attestazione da parte del venditore con la quale si certifica che il bene non è stato ammortizzato o che la presenza di componenti usati è minima.

### **Beni agevolabili**

Si ritiene rientrino nell'agevolazione anche i beni prodotti in proprio dall'impresa.

Si ritiene agevolabile la costruzione dell'impianto termoidraulico limitatamente alla parte che contiene i beni indicati nella tabella citata, quali caldaie, valvole, pompe ecc.

Per determinare il costo del bene rilevante ai fini dell'agevolazione, si deve far riferimento alle disposizioni dell'art. 110 del Tuir e cioè bisogna tener conto degli oneri di diretta imputazione, quali le spese di trasporto, di collaudo, di montaggio ecc. Si possono comprendere nel costo anche gli interessi passivi alla condizione però, che gli stessi siano stati capitalizzati nel rispetto delle norme di legge.

### **Beni non agevolabili**

Non rientrando nella tabella, non sono agevolabili gli acquisiti di: - immobili; - autovetture; - computer.

### **Soggetti interessati**

L'agevolazione, si applica a tutti i soggetti titolari di redditi d'impresa, indipendentemente dalla loro natura giuridica, (ditte individuali, società di persone, società di capitali).

L'agevolazione spetta anche a chi **inizia l'attività** dal 26 giugno 2014 purché gli investimenti siano effettuati entro il 30 giugno 2015.

L'agevolazione dovrebbe spettare anche alle banche e alle imprese di assicurazione, ammesso che effettuino investimenti in beni come quelli previsti.

Sono ammessi al beneficio anche i soggetti in regime di **contabilità semplificata**.

Per avvalersi dell'agevolazione in esame, i soggetti titolari di reddito d'impresa che determinano il reddito con criteri forfetari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi, devono documentare i costi sostenuti per gli investimenti, che rilevano agli effetti del calcolo del beneficio.

SOGGETTI AMMESSI A FRUIRE DEL REGIME AGEVOLATO	
Residenti	le persone fisiche esercenti attività commerciale anche in forma di impresa familiare, le aziende coniugali; le società in nome collettivo e in accomandita semplice; società di armamento; società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale; società consortili a rilevanza sia interna che esterna; società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative e di mutua assicurazione; enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale; enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata.
Non residenti	Società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso.

### **Soggetti esclusi**

L'agevolazione non spetta invece ai professionisti ovvero a coloro che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, del TUIR; e nemmeno alle associazioni professionali (senza personalità giuridica) costituite fra persone fisiche.

Parimenti l'agevolazione non dovrebbe essere fruibile:

- persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'art. 34 del TUIR;
- enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa;

Circa le società in liquidazione, si ritiene che l'agevolazione sia usufruibile solo in caso di revoca della liquidazione, del resto l'attività liquidatoria non prevede l'effettuazione di investimenti.

L'agevolazione infine non spetta ai soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 che non hanno adempiuto è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

### **Tipologia di acquisto e momento di effettuazione**

Gli investimenti possono essere effettuati con acquisto diretto oppure mediante contratto di appalto o ancora attraverso contratto di locazione finanziaria.

Il momento di effettuazione dell'acquisto coincide con la data di consegna o spedizione rilevabile dal documento di trasporto (DDT). Nel caso di leasing rileva la consegna all'utilizzatore. Nel caso di appalto infine, rileva il momento di ultimazione dell'opera (verbale di collaudo) oppure gli stati di avanzamento lavori quando liquidati in via definitiva al committente.

### **Decadenza dall'agevolazione**

L'agevolazione è revocata se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima periodo di imposta successivo all'acquisto:

Ipotizzando quindi un esercizio coincidente con l'anno solare gli investimenti fatti nel 2014 potranno essere dimessi dal 2016 purchè non siano destinati all'estero in quest'ultimo caso per trasferirli bisognerà attendere il 1° gennaio 2020.

### La tabella Ateco

Divisione 28 tabella Ateco 2007 da tabella struttura al 17.12.2008

<b>28</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA</b>
<b>28.1</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>
<b>28.11</b>	<b>Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)</b>
28.11.1	Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.11.12	Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
28.11.2	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.11.20	Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
<b>28.12</b>	<b>Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche</b>
28.12.0	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.12.00	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
<b>28.13</b>	<b>Fabbricazione di altre pompe e compressori</b>
28.13.0	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.13.00	Fabbricazione di altre pompe e compressori
<b>28.14</b>	<b>Fabbricazione di altri rubinetti e valvole</b>
28.14.0	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.14.00	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
<b>28.15</b>	<b>Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)</b>
28.15.1	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.15.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.15.20	Fabbricazione di cuscinetti a sfere
<b>28.2</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>
<b>28.21</b>	<b>Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento</b>
28.21.1	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.2	Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29	Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
<b>28.22</b>	<b>Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione</b>
28.22.0	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
<b>28.23</b>	<b>Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)</b>

28.23.0	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
<b>28.24</b>	<b>Fabbricazione di utensili portatili a motore</b>
28.24.0	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
<b>28.25</b>	<b>Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione</b>
28.25.0	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
<b>28.29</b>	<b>Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca</b>
28.29.1	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.3	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.9	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
<b>28.3</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA</b>
<b>28.30</b>	<b>Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura</b>
28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
<b>28.4</b>	<b>FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI</b>
<b>28.41</b>	<b>Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli</b>
28.41.0	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
<b>28.49</b>	<b>Fabbricazione di altre macchine utensili</b>
28.49.0	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
<b>28.9</b>	<b>FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI</b>
<b>28.91</b>	<b>Fabbricazione di macchine per la metallurgia</b>
28.91.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)

<b>28.92</b>	<b>Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere</b>
28.92.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
<b>28.93</b>	<b>Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco</b>
28.93.0	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
<b>28.94</b>	<b>Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)</b>
28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
<b>28.95</b>	<b>Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)</b>
28.95.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
<b>28.96</b>	<b>Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)</b>
28.96.0	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
<b>28.99</b>	<b>Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)</b>
28.99.1	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.2	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.3	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.9	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

Il DPCM datato 31 luglio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2014 contiene alcune importanti indicazioni:

## **2. INDICAZIONI OBBLIGATORIE SULLA CORRISPONDENZA E SUL SITO WEB**

Gli articoli 2250 e 2630 del codice civile obbligando le società di capitali e di persone ad inserire determinate informazioni legali oltre che negli atti anche nella corrispondenza e prevedendo delle sanzioni amministrative per gli inadempienti.

### **Informazioni obbligatorie**

L'art. 2250 del codice civile prevede ora che negli atti e nella corrispondenza delle società sia di persone che di capitali sia obbligatorio indicare:

1. La sede della società;

2. il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società risulta iscritta (per tutte le tipologie di società);
3. il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);
4. lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);
5. lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").

Altre novità, previste solo le SRL e SPA, e Sapa riguardano le informazioni obbligatorie sul web; è stato introdotto un nuovo obbligo di pubblicare le informazioni, di cui ai punti precedenti, anche nei siti web delle società;

#### **Registro delle imprese “multilingue”;**

È facoltà pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale della Comunità europea con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

#### **ESEMPIO**

Proponiamo un esempio di dati che una società deve riportare negli atti e corrispondenza (contratti, ordini, fatture, lettere) e nel sito web (o e-mail):

Ragione Sociale Srl (indicare eventualmente se unipersonale o se in liquidazione)

Sede Legale – Via ..... n...

CAP CITTÀ (Provincia)

Partita Iva e Codice Fiscale .....

Capitale sociale i.v. € 50.000,00 - Capitale esistente al 31.12.20.. euro 50.000

Registro Imprese di (provincia) n. REA .....

#### **Sanzioni per mancata pubblicità legale**

Alle società sia di persone che di capitali che non adempiono alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso, come detto solo per le società di capitali - il sito *web*, si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 c.c. per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di € 103 ad un massimo di € 1.032 ricordiamo che la sanzione viene applicata a ciascun componente dell'organo di amministrazione.

#### **Partita IVA nel sito web e situazione di Direzione e Coordinamento**

A completamento dell'argomento ricordiamo che:

- il DPR. N. 404 del 5.10.2001 pubblicato nella G.U. n. 267 del 16.11.2001 ha introdotto l'obbligo di indicare la Partita IVA nella home page del sito internet;
- l'art. 2497bis del codice civile prevede per le società soggette a direzione e coordinamento, l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il nome della società o ente che esercita tale controllo nonché di iscriverlo al registro delle imprese tale situazione.

#### **Gli articoli del codice civile**

Di seguito riportiamo gli articoli del codice civile in questione.

#### **Art. 2250 Indicazione negli atti e nella corrispondenza.**

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.



Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V (SpA), VI (Sapa) e VII (Srl) del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma (Spa, Sapa, Srl) che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.

#### **Art. 2630 Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi**

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

#### **Professionisti senza albo**

Concludiamo ricordando che la [legge n. 4 del 14 gennaio 2013](#), in vigore dal 10 febbraio 2013, circa le professioni non regolamentate, ha previsto che chiunque svolga una attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, (escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio), **contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge.** L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori".

I soggetti interessati devono pertanto **riportare nella corrispondenza** (carta intestata) e **nelle fatture emesse** la seguente dicitura:

"Professionista di cui alla Legge n.4/2013".
--

L'individuazione delle categorie professionali interessate dalle disposizioni in parola è demandata alla pubblicazione sul sito *web* del Ministero dello Sviluppo Economico, di un elenco delle associazioni professionali al momento non ancora disponibile.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

*studio commercialistico  
Camilotto & Castellan*